

Firenze, 29 Ottobre 2024

## Oggetto: PATENTE A CREDITI PER ACCESSO AI CANTIERI, ULTIME PRECISAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Come è noto dal 1° ottobre 2024 è necessario che i lavoratori autonomi o le imprese posseggano la patente a crediti (o abbiano inviato apposita pec all'Ispettorato nazionale del lavoro) per l'accesso ai cantieri mobili o temporanei, ovvero, per l'accesso a qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. In sostanza il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla compente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) e i possessori di attestazione di qualificazione SOA di cui si dirà meglio più oltre. Dopo la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che ha definito i diversi profili applicativi, l'INL interviene nuovamente con alcune risposte a quesiti e con la nota n. 376 del 7 ottobre 2024.

Nelle *faq* rilasciate il 4 ottobre l'Ispettorato precisa che l'invio tramite pec all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno già operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della pec. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

A proposito dell'utilizzo del portale nella nota n. 376/2024, l'Ispettorato ricorda che la trasmissione della pec non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il servizio *online*. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. Si invita pertanto, per coloro i quali hanno trasmesso la pec, a procedere per tempo onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi all'approssimarsi del termine del periodo transitorio durante il quale era sufficiente l'autodichiarazione inviata.



In una successiva risposta, sempre fornita il 4 ottobre, si chiarisce, anche se la medesima indicazione era già contenuta nella circolare INL n. 4/2024, che il Legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nel caso poi un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, D.Lgs. 81/2015 si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

In ultimo viene definitivamente chiarito che la dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo si potrà considerare veritiera tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti verificati alla luce della normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della patente a crediti. Con ciò evidenziando che non potrà riguarda adempimenti che non sarà possibile ritenere obbligatori o perché non ancora previsti (ad esempio, il nuovo accordo Stato-Regioni, etc.) o perché non richiesti (ad esempio, Documento unico di regolarità fiscale - Durf - non richiesto in quanto l'azienda non rientra nel campo di applicazione dello stesso).

Come succintamente anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla compente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) nonché le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008, e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche stante proprio quanto indicato nel comma 2, articolo 1, D.M. 132/2024.

## Requisiti e rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CCIAA;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.



L'Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (Durc) e fiscale (Durf) la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Il portale, a regime, viste le diverse categorie di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" di un determinato requisito. Qualora venisse accertato l'assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati l'Ispettorato potrà emanare un provvedimento di revoca della patente a crediti per un periodo di 12 mesi. Da ciò ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio, assenza di Durc) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.

È opportuno ricordare che qualora la patente sia richiesta dai soggetti delegati indicati all'articolo 1, L. 12/1979, essi dovranno munirsi delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti come poc'anzi descritti.

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l'Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito *internet*, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all'atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (ad esempio, anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

## Decurtazione crediti e limite minimo di operatività

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell'allegato I-bis, D.Lgs. 81/2015. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

Dott. Francesco Gremigni 50144 Firenze Viale Belfiore, 40 Tel. 055 6148566 f.gremigni@studiogremigni.it